

TUTELA DELLE VITTIME DI TORTURA NELLA DIRETTIVA UE 2024/1346 (DIRETTIVA ACCOGLIENZA)

**AVV. CATERINA BOVE -
CATEBOVE@GMAIL.COM**

**Webinar ReSST #1 - "Sopravvissuti a tortura: sfide e prospettive in vista dell'attuazione del Patto
sulla Migrazione e l'Asilo dell'UE" - 23.9.2025**

INDIVIDUAZIONE E TUTELA VULNERABILITÀ

1. CHI SONO LE PERSONE VULNERABILI ALIAS PERSONE CON ESIGENZE PARTICOLARI
2. ACCOGLIENZA DELLE PERSONE CON ESIGENZE PARTICOLARI
3. INDIVIDUAZIONE/VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI ACCOGLIENZA PARTICOLARI
4. ADEMPIMENTI
5. VITTIME DI TORTURA: FOCUS
6. IN ITALIA: TUTELA DEI R.A. VULNERABILI ORA... E DOPO



1. CHI SONO I SOGGETTI VULNERABILI?

1. I R.A. CON ESIGENZE PARTICOLARI NELLA DIRETTIVA 2024/1346

ART. 24

A) MINORI;

B) MINORI NON ACCOMPAGNATI;

C) PERSONE CON DISABILITÀ;

D) ANZIANI;

E) DONNE IN GRAVIDANZA;

F) **LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUALI;**

G) GENITORI SINGOLI CON FIGLI MINORI;

H) VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI;

I) PERSONE AFFETTE DA GRAVI MALATTIE;

J) PERSONE AFFETTE DA **DISTURBI MENTALI, TRA CUI IL DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO;**

K) **PERSONE CHE HANNO SUBITO TORTURE**, STUPRI O ALTRE FORME GRAVI DI VIOLENZA PSICOLOGICA, FISICA O SESSUALE, AD ESEMPIO VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI, DI MATRIMONI INFANTILI O FORZATI O DI VIOLENZA COMMESSA PER MOTIVI SESSUALI, DI GENERE, RAZZIALI O RELIGIOSI.

DIRETTIVA 2013/33/UE ((ART. 17 D.LGS 142/2015))

minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, **le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di**
violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

2. EFFETTI SU ACCOGLIENZA

“Solo le persone con esigenze particolari...beneficiano del sostegno particolare (..)”

(Art. 25 par.4)

NEL SENSO CHE?

“Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari (..)”

Art. 24

E DUNQUE ?

assicurano che il sostegno fornito tenga conto delle loro esigenze di accoglienza particolari durante l'intera procedura di protezione internazionale

(..)

provvedono a un appropriato controllo della loro situazione.

ART. 25 (1)

2. SU TRATTENIMENTO:

*“Nei casi in cui il trattenimento dei richiedenti
con esigenze di accoglienza particolari metterebbe a **GRAVE RISCHIO LA LORO SALUTE FISICA E MENTALE,**
TALI RICHIEDENTI NON SONO TRATTENUTI”*

(Art. 13 par. 1)

2.E RESTRIZIONE LIBERTÀ CIRCOLAZIONE (ART. 8 E 9:

“Assegnazione specifica area geografica

L'area di restrizione deve sempre:

- disporre di tutti i servizi che la direttiva riconosce al R.A.
- Non intaccare la sfera privata del R.A.
- Dare la possibilità di esercitare i diritti di unità familiare e garantire cure mediche di cui necessita

Altrimenti:


Diritto ad uscire

Cessazione della restrizione

3. VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI ACCOGLIENZA PARTICOLARI (ART. 25)

QUANDO

- **“QUANTO PRIMA”
E COMUNQUE
ENTRO 30 GIORNI**



Possibile?

- **(VS “TEMPO
RAGIONEVOLE”
DIR. 33/2013)**

**OPPURE IN FASE
SUCCESSIVA SE
EMERGONO DOPO**

3. VALUTAZIONE.....

SULLA BASE DI..

- CARATTERISTICHE FISICHE
- DICHIARAZIONI DEL R.A.
- COMPORTAMENTO
- DICHIARAZIONI DEI GENITORI O DEL RAPPRESENTANTE

RICHIAMO AL REGOLAMENTO PROCEDURE (ART. 20)

- SEGNI VISIBILI
- DICHIARAZIONI
- COMPORTAMENTO DEL RICHIEDENTE
- EVENTUALI DOCUMENTI PERTINENTI.

4...ADEMPIMENTI....(ART. 25 (2))

A

**FORMAZIONE AD
HOC PER IL
PERSONALE**

B


**INSERIMENTO E CONSERVAZIONE
NEL FASCICOLO PERSONALE DI:**

- **ELEMENTI RILEVANTI**
(es. comportamenti, dichiarazioni etc.)
- **MISURE INDIVIDUATE**
- **AUTORITÀ COMPETENTI**

C

**INVIO, PREVIO CONSENSO,
PRESSO MEDICO O PSICOLOGO
“APPROPRIATI”**

**TRADUZIONE ORALE
(SE NON RITARDA...)**



**IN BASE AL RISULTATO:
SCELTA SUL TIPO DI SOSTEGNO**

DUNQUE NON DISSIMILE DA “ACCERTATO”


4.....ASSISTENZA SANITARIA

art. 22 (3)

Ove necessario per ragioni mediche, gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica o di altro tipo, come i necessari dispositivi medici di riabilitazione e assistenza, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, **comprese appropriate misure di assistenza psichica.**

4...IN CONCRETO....

**TUTELA CONDIZIONATA AL
RECEPIMENTO INTERNO
DELLA DIRETTIVA**



**PERSONALE
FORMATO MA IN
CHE PROPORZIONE
CON NUMERO DI
OSPITI?**

SERVIZI NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

ASSISTENZA PSICOLOGICA OBBLIGATORIA O DISCREZIONALE?

5. VITTIME DI TORTURA

ART. 28

(che ricalca art. 25 Dir. 33/2013)

Gli Stati membri “provvedono” al
trattamento e assistenza
necessari sul piano medico e
psicologico, tra cui gli opportuni
servizi di riabilitazione

5. VITTIME DI TORTURA

SPECIFICA FORMAZIONE PER IL PERSONALE
ANCHE SANITARIO

Coloro che si occupano delle persone con esigenze particolari,
VENGONO SCELTI (“hanno ricevuto”)
E SONO FORMATI
 (“e continuano a ricevere”)

una specifica formazione in merito alle esigenze di tali persone e ai trattamenti adeguati,
tra cui gli opportuni servizi di riabilitazione.

obbligo di riservatezza

5. VITTIME DI TORTURA

ART. 28
(che ricalca art. 25 Dir. 33/2013)

+

Accesso al trattamento nel più
breve tempo possibile

A tali persone è fornita, se necessario, una **traduzione orale** conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

5. VITTIME DI TORTURA MINORI DI ETÀ

ART. 26

Gli Stati membri “**garantiscono**” l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e **assicurano** che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

5. VITTIME DI TORTURA MINORI

ART. 28

(che ricalca art. 25 Dir. 33/2013)

Gli Stati membri “**garantiscono**” l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e **assicurano** che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

6. TUTELA DELLE VITTIME DI TORTURA IN ITALIA

ACCOGLIENZA PERSONE VULNERABILI

A) ACCESSO S.A.I. R.A.

MA

B) DIFFICILE INDIVIDUAZIONE

**SERVIZI IN CAS RIDIMENSIONATI DALLA LEGGE E ACCORPATI NEL CAPITOLATO
APPALTO SOTTO LA MACRO VOCE DELL'ASSISTENZA ALLA PERSONA**

ASSISTENZA E RIABILITAZIONE

Art. 27. DECRETO QUALIFICHE d.lgs 251/2007

Assistenza sanitaria e sociale

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

((1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

MINISTERO DELLA SALUTE

Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale

22.3.2017



- **R.A. e TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**
- **DA SUBITO...**



PERCORSO DI ASSISTENZA ALLE VITTIME
(INDIVIDUAZIONE / VALUTAZIONE CLINICO
DIAGNOSTICA/
RIABILITAZIONE)

tramite:

- **APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE**
- **SINERGIA TRA L'ASL E I SERVIZI DEL TERRITORIO**



- **FINALITÀ: SUPPORTO ALLA NARRAZIONE**
- **RICONOSCIMENTO DEL VISSUTO TRAUMATICO**
- **RIABILITAZIONE DELLE VITTIME DI TORTURA**

.....VADEMECUM MIN. INTERNO GIUGNO 2023

<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-06/>

[vademecum.pdf](#)

.....DI FATTO: SCARSAMENTE APPLICATE

- Da RAPPORTO AIDA Italy:
- MASSA CARRARA: convenzione tra la Prefettura e i distretti di salute mentale (2021)
- REGIONI LAZIO, TOSCANA, EMILIA ROMAGNA: ottobre 2023, training per gli operatori finanziato dal FAMI
- VENETO (tra 2022 e 2023): SPIRNET (individuazione e supporto ai richiedenti vulnerabili)

OSSERVAZIONI DEL MIN. INTERNO



The **Handbook for the identification, referral and care of persons living with vulnerabilities entering Italy** and within the protection and reception system” issued in June 2023 by the Italian Ministry of the Interior, is a comprehensive guide aimed at improving the identification, referral, and care of persons with vulnerabilities entering Italy and within the national protection and reception system. It has been developed in response to the increasing presence of vulnerable individuals among mixed migration flows and it aligns with Article 17 of Legislative Decree No. 142/2015. The document outlines standard procedures for:
entry and identification (sea, land, and air arrivals)
Hotspot activities and health surveillance; reception phases (first reception, SAI system, etc.);
support during international protection procedures; psychosocial and mental health services; family unity and child protection

Additionally, the **National Table on Vulnerabilities**, formally established at the Department of Civil Liberties and Immigration with the purpose of implementing the Handbook, is constantly working within the protection and reception system to enhance the coordination mechanism and to draft standard operating procedures. Since the publication of Vademecum, it has carried out **quarterly monitoring activities in order to raise awareness in the territories for the activation of technical committees for its implementation.**

Five monitoring cycles have been carried out to date, which have also made it possible to analyse the start of the process of drafting SOPs involving all actors who contribute in various ways to the identification, referral and care of people with particular vulnerabilities. On the same topic, **from November 2024 to June 2025,** **five webinars** were held for Prefecture staff, during which updates were provided on the regulatory changes introduced by the new EU Pact in relation to vulnerable people.

Some good practices implemented by the prefectures were also shared, and working groups were set up to examine issues such as trafficking and mental health.

OSSERVAZIONI DEL MIN. INTERNO

- **PUBBLICAZIONE DEL VADEMECUM**
-
- **ISTITUZIONE DEL TAVOLO NAZIONALE SULLE VUNERABILITÀ, (DIPARTIMENTO LIBERTÀ CIVILI E IMMIGRAZIONE) per dare attuazione al vademecum**
- **ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALI AL FINE DI SENSIBILIZZARE I TERRITORI PER L'ATTIVAZIONE DI COMITATI TECNICI PER LA SUA ATTUAZIONE.**
- **5 CICLI DI MONITORAGGIO PORTATI A TERMINE (AGOSTO 2025)**
- **5 WEBINARS (da novembre 2024 a Giugno 2025) sulle novità del Patto Ue per le persone vulnerabili**
- **CONVISIONE DI BUONE PRASSI**

CON ENTRATA IN VIGORE NORME DEL PATTO?

- **POCHI SPUNTI DI MIGLIORAMENTO**
- **OBBLIGATORIE MISURE DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE: PER I MINORI VITTIME DI TORTURA**
- **PER GLI ALTRI...MENO**
- **MA: partendo da misure obbligatorie, IMPLEMENTAZIONE EFFETTIVA DELLE (pur poche) POCHE) BUONE PRASSI**

GRAZIE

**AVV. CATERINA BOVE -
CATEBOVE@GMAIL.COM**

